

NEWS informative al 23 novembre 2023 - Direzione regionale INPS VENETO

da direzione.veneto@inps.it

23 novembre 2023 –> Pagamento delle prestazioni all'estero: accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025

Si informa che l'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025, riguardo al pagamento delle prestazioni all'estero, sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte, come da tabella sottostante:

Aree geografiche interessate	Limite temporale		Riscossione in contanti presso WU	Sospensione dei pagamenti
	da	a		
<i>Pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi</i>	<i>Marzo 2024</i>	<i>Luglio 2024</i>	<i>Agosto 2024</i>	<i>Settembre 2024</i>
<i>Europa, Africa e Oceania</i>	<i>Settembre 2024</i>	<i>Gennaio 2025</i>	<i>Febbraio 2025</i>	<i>Marzo 2025</i>

Citibank N.A. avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati. Le modalità per fornire la prova dell'esistenza in vita sono: modalità cartacea, portale web di Citibank, riscossione personale presso gli sportelli Western Union.

L'eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento di identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento.

Si informa, altresì, che dalla campagna di verifica sono esclusi alcuni gruppi di pensionati. Per maggiori dettagli si rinvia al messaggio Hermes n. 4071 del 16.11.2023.

13 novembre 2023 -> Automazione delle rimissioni dei pagamenti delle pensioni

A partire dal 1 gennaio 2024, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione dovrà presentare apposita richiesta, accessibile dalla sezione "MyInps" del portale istituzionale www.inps.it, selezionando il seguente prodotto: "Ratei - Ratei a pensionato rimissione cedole non pagate".

Accedendo all'area personale "MyInps", il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di rimissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l'Ente pagatore per la validazione.

Gli Istituti di patronato potranno presentare la domanda di rimissione delle rate attraverso la scheda "Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate", oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla rimissione.

13 novembre 2023 -> "Hub delle prestazioni pensionistiche". Verifica della persistenza dei requisiti per studenti percettori di pensioni ai superstiti.

E' stata realizzata una revisione del processo della verifica della persistenza dei requisiti degli studenti percettori di pensioni ai superstiti, intervenendo in maniera proattiva e digitalizzando notifiche e dichiarazione sostitutiva (Hermes 3866/2023).

Com'è noto, gli studenti maggiorenni titolari di pensione ai superstiti che non abbiano ancora compiuto il 26° anno di età, in possesso degli altri requisiti, laddove abbiano diritto alla quota di pensione ai superstiti, sono tenuti a certificare annualmente all'INPS i dati relativi al percorso scolastico e alla eventuale attività lavorativa.

La dichiarazione è stata digitalizzata e semplificata e viene ora proposta allo studente (tramite notifica MyINPS, e-mail e SMS) in modalità precompilata, da completare a cura dell'interessato con i soli dati necessari sul percorso di studi e sull'attività lavorativa.

La dichiarazione è disponibile anche attraverso il percorso del portale www.inps.it: "Pensione e previdenza" - "Domanda di pensione" - "Pensione e liquidazione ai superstiti" - "Dichiarazione annuale dei figli maggiorenni studenti titolari di pensione ai superstiti"

31 agosto 2023 -> Supporto per la formazione e il lavoro.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all'ADI.

Potranno accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

La domanda può essere presentata:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;

- presso gli **Istituti di patronato** di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, **a partire dal 1° settembre 2023**;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), **a partire dal 1° gennaio 2024**.

Nella richiesta l'interessato è tenuto a:

- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)[3], di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, come indicato al paragrafo 1.3.5 della circolare n. 77 del 29 agosto 2023, allegando, a tale fine, copia dell'attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l'accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, potrà accedere, come previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo 12 e dall'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 108/2023, al portale del Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all'esito positivo dell'istruttoria della domanda dopo la verifica dei requisiti di accesso alla misura con il conseguente accoglimento della domanda del SFL. L'INPS informerà, comunque, il richiedente che, ove non abbia già

provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Anche nel caso in cui il richiedente il SFL presenti la domanda presso un **Istituto di patronato** o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF, all'atto di compilazione della domanda potrà essere contestualmente effettuata l'iscrizione al SIISL e precompilato il patto di attivazione digitale che sarà operativo all'esito positivo delle verifiche della domanda stessa.

A seguito della sottoscrizione del PAD sarà possibile l'inserimento, attraverso il SIISL, delle preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.

8 agosto 2023 -> Entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023 ed effetti sull'assegno unico per chi ha la sospensione del Rdc tra agosto e fine anno 2023.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verificano altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge.

Per i nuclei percettori di Rdc sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, l'integrazione AUU su Rdc relativa all'ultima mensilità (prima della sospensione) verrà regolarmente corrisposta dall'INPS, senza subire ritardi, come normalmente già avviene, nel mese successivo alla competenza maturata.

Con riferimento, invece, alle mensilità successive a quella del mese di sospensione (e quindi da agosto o dai mesi successivi, a seconda del periodo di compimento dei 7 mesi di percezione del Rdc), si può, ovviamente, presentare una domanda per avere l'assegno unico. Nel qual caso, l'INPS provvederà a liquidare sulla carta Rdc le mensilità arretrate spettanti non corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Ad ogni modo, nelle more della presentazione della domanda, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l'obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all'Istituto.

Fatto salvo il pagamento di quanto spettante relativamente alla mensilità di luglio, per la quale, come detto, i pagamenti sono già stati avviati nelle procedure relative alla gestione di Rdc, i successivi pagamenti eventualmente effettuati sulla carta Rdc, saranno effettuati in misura intera, senza quindi subire decurtazioni (come avveniva in costanza di Rdc, dal momento che l'assegno unico era pagato "solo" come integrazione del Rdc e quindi in misura inferiore all'importo intero).

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di AUU, infatti, la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc. Ciò avverrà sino alla



Dorsoduro, 3500/D – 30123 Venezia
tel. +39 041 8699216
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.veneto@inps.it
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

mensilità in cui si avvia il primo pagamento della prestazione di AUU, coincidente con la mensilità successiva alla presentazione della domanda.

Ad ogni modo, anche in assenza di specifica domanda, l'INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge e descritti al paragrafo precedente; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

Si ricorda, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non avessero già presentato in precedenza la domanda per l'assegno unico, dovranno presentarla necessariamente, per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.

Al riguardo, come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, si ricorda che la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.

Per i nuclei già beneficiari di Rdc (al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023 (con l'integrazione dell'assegno unico), così come previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023) la fruizione intera dell'assegno unico e universale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta Rdc senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di AUU, nuova domanda comunque necessaria per la fruizione dell'assegno unico e universale da marzo 2024.

02 agosto 2023 -> Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali

La (nuova) modalità di inserimento e invio della domanda di accredito figurativo per attività sindacale o per cariche elettive, delineata dalla circolare 129 del 28/11/2022, riguarda esclusivamente la creazione di un punto di accesso telematico unificato sia per le gestioni pubbliche che per le gestioni private.

Nulla, dunque, è innovato o variato per quanto riguarda la documentazione da presentare a supporto della richiesta.

Infatti, l'inserimento dei modelli AP 123 e AP 124 continua ad essere necessario per gli iscritti all'AGO e ai fondi speciali, diversamente da quanto avviene per gli iscritti alle gestioni pubbliche, per i quali i predetti modelli non sono richiesti.

02 agosto 2023 -> Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche. Interventi sul processo di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia

E' stato avviato un progetto per la realizzazione dell' "hub di accesso alle prestazioni pensionistiche", il cui obiettivo è quello di agevolare e semplificare la presentazione della domanda di pensione, anche attraverso la precompilazione di alcuni dati, e di gestire in maniera



Dorsoduro, 3500/D – 30123 Venezia
tel. +39 041 8699216
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.veneto@inps.it
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

integrata e sempre più automatica la liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di indirizzare i pagamenti in modo corretto e tempestivo.

Il primo campione si compone di circa 5.000 assicurati (di cui n.345 del Veneto, come di seguito riportato), iscritti alla Gestione privata e alla Gestione pubblica, comprendente:

- soggetti con età prossima a quella utile per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 9 mesi) e non è già pensionato;
- soggetti che compiono 65 anni nel mese di trasmissione.

A questo campione di assicurati è stata inoltrata una lettera cartacea, notificata anche sull'app "Io" e nell'area "MyINPS" del portale istituzionale, contenente il percorso da seguire per gestire la propria domanda precompilata, anche mediante l'utilizzo di un QR code, e l'estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

Di seguito i dati sui soggetti contattati, per la DR Veneto:

Province	65 anni	66 anni e 9 mesi e successivi	Totale complessivo
Belluno	9	2	11
Padova	48	18	66
Vicenza	9	5	14
Treviso	34	23	57
Venezia	42	30	72
Verona	46	30	76
Vicenza	34	15	49
Totale complessivo	222	123	345

10 luglio 2023 -> AUU: Inps e Banca di Italia hanno concordato le date dei pagamenti da luglio a dicembre

Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione, l'INPS ha concordato con la Banca d'Italia le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre del corrente anno.

Nel dettaglio, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati nelle seguenti date: 17, 18, 19 Luglio; 18, 21, 22 Agosto; 15, 18, 19 Settembre; 17, 18, 19 Ottobre; 16, 17, 20 Novembre; 18, 19, 20 Dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella stessa data, sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. I beneficiari interessati



Dorsoduro, 3500/D – 30123 Venezia
tel. +39 041 8699216
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.veneto@inps.it
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

dal conguaglio saranno comunque avvertiti con mail o SMS e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito INPS o rivolgendosi all'intermediario di fiducia.

7 luglio 2023 -> Definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l'opzione al sistema contributivo e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione stessa

Con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021 è stato confermato che, laddove la facoltà di opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, venga esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l'opzione stessa.

Con il messaggio 2564/2023 sono state fornite le indicazioni operative per i casi in cui l'opzione sia contestuale alla domanda di riscatto e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell'opzione stessa.

Si tratta dei casi in cui l'interessato perfeziona i requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo, soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare.

In caso di domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, per soggetto non già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, l'onere del riscatto verrà determinato:

- con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995;
- con il calcolo a percentuale (ordinario o "agevolato" a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l'opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l'onere verrà definito con il calcolo a percentuale ("agevolato", se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 che per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

Si ricorda che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l'esercizio della predetta facoltà, avendo quest'ultima prodotto effetti.

Si evidenzia inoltre che il mancato pagamento, a cura dell'interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

I periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo (cosiddetto calcolo a percentuale), anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, saranno inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota "riscatto calcolato con il sistema contributivo", e opportunamente "targati" e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.

10 luglio 2023 -> Estensione delle disposizioni del messaggio 4560/2021 alle domande di pensione anticipata opzione donna successive al 31/12/2021

Con messaggio Hermes 2547/2023 si è disposta l'applicazione delle previsioni di carattere eccezionale, disciplinate nel messaggio Hermes 4560/2021, anche per le domande di pensione anticipata opzione donna presentate successivamente al 31/12/2021.

L'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna saranno esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e quelle respinte saranno riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

7 luglio 2023 -> Servizi proattivi, lavoratori tra i 18 e i 30 anni, appena iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti

Nel mese di luglio 2023, l'Istituto invierà - tramite l'app IO - ai lavoratori tra i 18 e i 30 anni, appena iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti, una lettera di benvenuto contenente un QR-code.

Scansionando il codice, si può guardare un breve video che illustra i servizi più importanti dell'INPS di interesse.

Questo messaggio li aiuterà a conoscere le tutele e i benefici a cui hanno diritto, nonché i servizi online per richiederli. Il messaggio indicherà il link alla pagina ufficiale dell'INPS, dove sarà possibile guardare il video "Cody presenta i servizi INPS per i giovani lavoratori dipendenti" sul canale YouTube ufficiale dell'INPS e consultare la "Guida in 10 passi per i giovani lavoratori dipendenti" per ulteriori informazioni.

Questa notifica sarà visualizzata da tutti gli utenti che hanno attivato la funzione di ricezione delle notifiche per il servizio di "Cassetta Postale" sull'app IO.

26 giugno 2023 -> Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo. Da luglio anche gli arretrati

Con la mensilità del mese di luglio, l'Istituto pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (cfr. circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023).

Si tratta dell'incremento - per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 - riconosciuto ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo.

L'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all'importo del trattamento minimo Inps vigente.

Con il pagamento di luglio saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l'importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un'apposita voce.

9 giugno 2023 -> Sportelli specializzati per i poli delle Convenzioni Internazionali

Sono stati attivati gli sportelli afferenti ai poli Convenzioni Internazionali specializzati per la trattazione delle domande di pensione dei residenti all'estero.

Lo scorso anno era stato avviato il servizio Inps International, con l'apertura degli sportelli telematici avanzati per i pensionati e i lavoratori residenti negli USA e in Tunisia, nonché per i residenti in Germania iscritti alla DRV SCHWABEN. Adesso il servizio è esteso ad altri sportelli, tra cui quello relativo al Polo dei residenti in Argentina, che fa capo alla Sede INPS di Venezia.

Gli utenti residenti all'estero possono accedere al servizio "Sportelli di sede", individuare la Sede di proprio interesse e lo sportello dedicato e, previa autenticazione con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, prenotare il web meeting. Nel giorno e nell'orario fissati per la riunione sarà possibile chiedere e ottenere informazioni, e scambiare documentazione in tempo reale, direttamente con i funzionari di Sede.



Dorsoduro, 3500/D – 30123 Venezia
tel. +39 041 8699216
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.veneto@inps.it
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

23 maggio 2023 -> Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie presso gli ambulatori dei centri medico-legali dell'INPS

Sino al prossimo 31 dicembre 2023, in base all'Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile scorso, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori degli ambulatori dei centri medico-legali dell'INPS al fine di continuare a tutelare i pazienti fragili e i loro accompagnatori.

L'obbligo non sussiste: a) per i bambini di età inferiore ai sei anni; b) per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per quelle che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

12 maggio 2023 -> Servizio di allegazione documentazione sanitaria Invalidità civile (cfr. news 20 marzo 2023)

Il servizio di allegazione della documentazione sanitaria per le domande di invalidità civile è, per il momento, fruibile esclusivamente nell'ambito delle Commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni (CIC) per le prime domande e per gli aggravamenti e per tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile riguardando, per quest'ultimo aspetto, tutte le Commissioni mediche INPS.

Si ricorda (cfr. messaggio INPS n. 1060/2023), infatti, che l'implementazione dei sistemi informatici tra ASL e INPS sarà ultimata entro l'anno, e, quindi, solo in seguito sarà possibile la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata tramite le procedure informatiche dell'ASL e la definizione agli atti dei verbali (in presenza di adeguata e sufficiente documentazione sanitaria) anche da parte delle commissioni mediche integrate delle ASL per le prime domande e per gli aggravamenti.

E' necessario, in ogni caso, inserire **sempre** nella domanda di invalidità civile un recapito telefonico dell'interessato (possibilmente un cellulare), che consenta di poter ricevere avvisi e comunicazioni correlati alla domanda di prestazione.

11 maggio 2023 -> Applicazione dell'articolo 7 comma 2 legge 638/1983, al congedo di maternità e di paternità

L'accredito della contribuzione, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 legge 638/1983, avviene in misura proporzionale - cosiddetta contrazione - quando la retribuzione di riferimento risulti inferiore al minimale previsto dal comma 1 del medesimo articolo; la contrazione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta contrazione, sia ai fini del diritto che della misura a pensione, i congedi di maternità e di paternità e, in generale, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all'interno che al di fuori del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa.

Il sistema UNICARPE (su cui si basa anche l'applicazione CoPI) è stato quindi aggiornato affinché nella gestione ed elaborazione del conto assicurativo si tenga conto dei principi sopra enunciati.

I seguenti eventi, invece, sono sottoposti al controllo del minimale retributivo:

- Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
- Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)
- Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992
- Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

4 maggio 23 -> Verifiche riguardanti gli esoneri contributivi dei lavoratori agricoli autonomi

Si comunica che sono in corso controlli relativi alla sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione degli esoneri che hanno interessato il settore della contribuzione agricola.

Sono state già completate le verifiche automatizzate, i cui effetti sono visibili sull'estratto assicurativo dei lavoratori autonomi agricoli, per i periodi per i quali si è provveduto alla cancellazione della nota n. 23. Tale attività di aggiornamento degli estratti conto proseguirà con cadenza quotidiana.

Nelle more dell'eliminazione della nota 23 dall'estratto contributivo sarà possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche solo in forma provvisoria.

3 maggio 23 -> Circolare 110/2022 – regolarizzazione tardiva omissioni contributive - Ulteriori chiarimenti

Si segnala che le indicazioni di cui alla circolare n. 110 del 2022 si applicano ai casi in cui il requisito contributivo non sia stato perfezionato per mancanza (omissione contributiva) dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti, relativamente ai termini già scaduti al momento della presentazione della domanda di pensione.

Viceversa, laddove la domanda di pensione sia stata presentata in data antecedente rispetto alle ordinarie scadenze di pagamento dei contributi previdenziali previsti per legge, la stessa verrà definita verificando i requisiti contributivi, in relazione ai versamenti successivi, in base alle scadenze legali.

In sintesi, se il diritto a pensione si perfeziona in virtù di un accredito contributivo in relazione al quale non c'è ancora disponibilità del versamento, perché collocato per legge successivamente alla domanda, gli eventuali versamenti successivi alla domanda e alla decorrenza teorica, purché

effettuati entro i rispettivi termini legali di scadenza, non determinerà lo spostamento della decorrenza della prestazione (poiché non si determina di fatto una omissione contributiva).

27 aprile 23 -> Avvio campagna REDEST 2023 (cfr. Hermes 1543/2023)

La Campagna REDEST 2023, relativa all'anno reddito 2022, è stata aperta il giorno 27 aprile 2023. la procedura è accessibile con le seguenti modalità:

- in ambiente internet, attraverso le pagine dedicate sul sito www.inps.it;

Dalla stessa data viene riaperta la procedura "REDEST 2022", relativa all'anno reddito 2021.

La procedura "REDEST 2021", relativa all'anno reddito 2020, è stata definitivamente chiusa il 30 marzo 2023; eventuali dichiarazioni relative all'anno reddito 2020 non lavorate, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.

Nel corso del mese di giugno 2023 verranno inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all'estero interessati alla Campagna REDEST 2023.

Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno:

- accertare l'identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli REDEST 2023 opportunamente compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;
- provvedere all'acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell'INPS, secondo le indicazioni fornite nell'apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione.

Si precisa che eventuali pensioni croate, così come eventuali redditi percepiti dai residenti in Croazia per gli anni 2021 e 2022, dovranno essere espressi in valuta Kuna; la Croazia è entrata nell'eurozona solo dal 2023.

24 aprile 2023 -> Semplificazione per accedere alla prestazione economica per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, al compimento dei 18 anni.

Si comunica che l'Istituto farà avere ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, sei mesi prima del compimento della loro maggiore età, l'invito a trasmettere il modello "AP70" per autocertificare i dati socio-economici ai fini del riconoscimento della prestazione prevista per i maggiorenni con invalidità riconosciuta pari al 100%, connessa all'art. 25, comma 6, della legge n. 114/2014 e necessari alla liquidazione della relativa prestazione (pensione di inabilità, cecità civile o per sordità).

Non sarà necessario, in questi casi (cfr. messaggio n. 1446/2023), inviare una nuova domanda di prestazione. Una nuova domanda, invece, sarà necessaria solo nel caso in cui l'interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato.

3 aprile 2023 -> Revoca delle prestazioni collegate al reddito dell'anno 2019 erogate sulle pensioni previdenziali di gestione privata.

Si segnala (rinviando al contenuto del messaggio INPS 1247/2023) che si è provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell'anno 2019 sulle pensioni previdenziali per le quali non è pervenuta la dichiarazione delle informazioni reddituali (RED) entro il termine stabilito.

In particolare, ai pensionati

- residenti in Italia (campagna solleciti RED2020) tenuti alla dichiarazione e per i quali tali informazioni non risultavano registrate presso Agenzia delle Entrate, oppure necessitavano di essere integrate;
- residenti all'estero (campagna REDEST2020).

per i quali non risultava pervenuta entro il 20 aprile 2022 la dichiarazione delle informazioni reddituali, è stata inviata a luglio 2022 apposita notifica della sospensione delle prestazioni legate al reddito dell'anno 2019, cui è seguita la trattenuta sui ratei di agosto e settembre 2022 della pensione e, infine, l'attuale revoca definitiva, che, tuttavia, non ha riguardato le pensioni per le quali:

- risultava presentata o giacente una domanda di ricostituzione reddituale alla data del 15 settembre 2022;
- risultava acquisito con ricostituzione il reddito per l'anno oggetto di sospensione.

20 marzo 2023 -> Presentazione della documentazione sanitaria per il riconoscimento dell'invalidità civile e previdenziale. (cfr. news 12 maggio 2023)

Si segnala (cfr. messaggio INPS 1060/2023) che la modalità di trasmissione della documentazione sanitaria per il riconoscimento dell'invalidità civile e previdenziale è esclusivamente quella online. Pertanto, l'invio attraverso altri canali, compresa la PEC, non potrà più essere considerato valido.

Il servizio di domanda online, che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e al Patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di allegare la documentazione, è fruibile cliccando sul pulsante "Allega documentazione sanitaria", direttamente sul sito www.inps.it, dopo avere effettuato l'accesso all'area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).



Dorsoduro, 3500/D – 30123 Venezia
tel. +39 041 8699216
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.veneto@inps.it
direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

È, inoltre, disponibile una nuova voce di menu, denominata "Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)", che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda.

9 marzo 2023 -> Accesso alla pensione in cumulo per i soggetti che esercitano l'opzione al sistema contributivo.

Assicurati che, in presenza di 2 o più gestioni con contribuzione antecedente al 01/01/1996, esercitano (o abbiano esercitato in maniera irrevocabile) l'opzione al sistema contributivo ex art 1 comma 23 l. 335/1995 solo in una di queste gestioni.

Qualora il soggetto intenda accedere a pensione utilizzando il cumulo ex l. 228/1012, come modificata dalla L. 232/2016, il criterio di compatibilità dei diversi regimi normativi che disciplinano i diversi sistemi di calcolo si differenzia, a seconda che si rientri nel regime di Quota 100/102 o meno.

Relativamente alla pensione anticipata in regime sperimentale Quota 100 e Quota 102, è necessario che il richiedente eserciti la facoltà di opzione in ciascuna delle gestioni nelle quali sia presente contribuzione collocata anteriormente al 1.1.1996; laddove le condizioni per l'esercizio della predetta facoltà non sussistano in tutte le gestioni con contribuzione anteriore al 1996, l'accesso alla pensione anticipata quota 100 o 102 con il cumulo dei periodi assicurativi è precluso.

Diversamente, riguardo al cumulo "ordinario", è possibile accedere alla pensione anche per i soggetti che, in presenza di 2 o più gestioni soggette al calcolo misto, non hanno manifestato la volontà di optare in tutte, o non ne hanno i relativi requisiti.

Di conseguenza, all'interno della stessa pensione in cumulo troveranno coesistenza gestioni con contribuzione ante 1996 cui si applicherà il sistema di calcolo contributivo in virtù dell'opzione correttamente esercitata e divenuta irrevocabile, e gestioni su cui l'opzione non è esercitata, che continueranno a determinare la quota secondo le regole del sistema misto.

9 marzo 2023 -> servizi proattivi

E' disponibile un nuovo servizio che permette di ricevere contenuti personalizzati e proposte proattive di servizi dell'Istituto.

Quando nasce il diritto ad una prestazione, l'INPS potrà comunicare alle persone interessate la possibilità di presentare domanda, segnalare servizi complementari alle prestazioni in essere oppure potrà avvertire alla scadenza di termini per gli adempimenti a carico di assicurati/pensionati.

Per ottenere queste comunicazioni, è tuttavia necessaria una specifica autorizzazione al trattamento dei dati. Gli interessati al servizio, quindi, accedendo con SPID, CIE o CNS, alla pagina "Gestione consensi" dell'area riservata MyINPS, dove è presente la nuova sezione "Adesione ai servizi proattivi", possono richiedere il servizio con un semplice click.

Nella pagina in cui esprimere il consenso è disponibile il link che rimanda all'informativa sul trattamento dati personali nell'ambito dei servizi INPS resi in modalità proattiva.

17 febbraio 2023 (VI) -> richiesta di "Anticipazione TFS/TFR"

E' possibile verificare l'iscrizione al Fondo Credito attraverso il cedolino di pensione, controllando se presente la voce della ritenuta "Fondo Credito". Se, per tale voce, sono presenti importi in ritenuta, il pensionato risulta essere iscritto. Diversamente, manca il requisito per chiedere l'anticipazione.

La domanda di adesione al Fondo Credito può essere presentata entro l'ultimo giorno di servizio, termine perentorio.

17 febbraio 2023 -> Co.P.I. – Consulenza Pensionistica per Intermediari - supporto nell'utilizzo della Procedura.

Si rammenta che con il rilascio della Procedura Co.P.I. (si rinvia al contenuto del messaggio INPS 3878/2022) è stato creato un nuovo punto di consulenza nella procedura Agenda appuntamenti da utilizzare per chiedere supporto in relazione all'utilizzo della procedura su singola simulazione.

Il nuovo punto, denominato Patronato_ CoPI, è già disponibile in Agenda Appuntamenti dal 1° novembre.

16 febbraio 2023 -> COMBIPAT: "informazioni storiche" anteriori a 3 mesi.

Per effettuare interrogazioni sullo storico per un intervallo di tempo superiore a quello attualmente impostato (3 mesi), va selezionato manualmente l'intervallo di tempo interessato.

Come è noto su COMBIPAT sono presenti due campi: "data da" e "data a". Cliccando su tali campi si aprono 2 calendari dove però, nel selezionare "data da" il Sistema non consente di individuare una data anteriore a 3 mesi.

Per avere intervalli di tempo superiori ai 3 mesi è necessario procedere partendo da "data a" ed andare a ritroso nel tempo. Questo comporta lo sblocco di "data da" e consente quindi di selezionare date più vecchie.

E' previsto un aggiornamento della Procedura per facilitare tale consultazione.

16 febbraio 2023 -> Modifica sito INPS: inoltre da parte dei medici dei modelli SS3 per le domande di assegno ordinario di invalidità.

Sito www.inps.it, percorso da seguire:

- Accedere ad ASSEGNI SUSSIDI E INDENNITA' >PER DISABILI, INVALIDI O INABILI e quindi selezionare il servizio appropriato:
- ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' PER PERSONE CON CAPACITA' LAVORATIVA RIDOTTA (x certificato SS3 invalidità previdenziale)
- CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO (x certificazione INVCIV)
- TRASMISSIONE ONLINE DEI CERTIFICATI DI ACCERTAMENTO DEL DECESSO (x medici necroscopi).